

1 Campo di applicazione

Le presenti Condizioni Generali (CG) disciplinano il rapporto tra le clienti e i clienti (di seguito «Cliente») e la Posta Svizzera (di seguito «Posta») nell'uso di servizi concernenti la logistica delle merci nel trasporto nazionale (territorio nazionale) e in quello internazionale (estero).

Il documento «Condizioni per prestazioni aggiuntive e supplementi» disciplina, a completamento delle presenti Condizioni Generali, le condizioni concernenti le prestazioni aggiuntive.

Particolari accordi e deroghe dalle Condizioni Generali sono validi solo qualora vengano accettati per iscritto dalla Posta.

Il ventaglio di prodotti e servizi della Posta viene descritto negli opuscoli che riportano la data più recente.

2 Disposizioni Generali

2.1 Responsabilità e assicurazione

La responsabilità della Posta è limitata al valore del danno verificatosi a prezzi di acquisto, al massimo a CHF 15.00 per ogni Kg di peso lordo della parte di invio interessata e al massimo a CHF 36'000.00 per ogni sinistro. Qualsiasi responsabilità in caso di forza maggiore e di danni diretti o indiretti, come perdita di guadagno, tempi di attesa o interruzione dell'attività, è espressamente esclusa. Spetta esclusivamente al Cliente stipulare un'assicurazione per il trasporto (assicurazione di merci) e un'assicurazione di merci consegnate per il deposito (assicurazione contro danni in seguito a furto, allagamento, incendio, elementari, ecc.).

Reclami relativi a danni evidenti o merce mancante devono essere comunicati immediatamente all'autista al momento della consegna e annotati sui documenti di trasporto.

I danni non visibili esternamente devono essere comunicati per iscritto entro e non oltre otto giorni dalla consegna.

2.2 Prezzi

La quantità di merce consegnata/accettata rappresenta la base per il calcolo del prezzo. Qualora, in occasione di un calcolo successivo, dovessero riscontrarsi differenze di oltre più/meno 10% rispetto alla struttura della quantità, al volume del fatturato o al peso e al volume indicati, i prezzi verranno nuovamente calcolati dalla Posta e concordati insieme. Qualora le parti non raggiungano un accordo, ogni parte può interrompere la collaborazione osservando di termine di preavviso di 3 mesi.

La Posta si riserva il diritto di adeguare i prezzi in caso di aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e/o del Centesimo per il Clima e/o dell'introduzione o aumento futuro di ulteriori tributi.

2.3 Investimenti

Qualora la Posta abbia effettuato investimenti in considerazione di una durata contrattuale minima e nel caso in cui il contratto venga disdetto anticipatamente per motivi imputabili al Cliente, quest'ultimo è tenuto a compensare tali investimenti alla Posta. Gli investimenti effettuati devono essere definiti e pattuiti di comune accordo e per iscritto prima della stipula del contratto. La durata contrattuale valida fino a questo momento viene aggiunta a questo obbligo di compensazione pro rata temporis.

2.4 Modalità di pagamento

- La fatturazione avviene periodicamente, in genere su base mensile.
- Per ogni numero di fattura viene emessa una fattura a parte.
- L'IVA al momento valida viene calcolata in aggiunta ai prezzi elencati ed è indicata a parte.
- I supplementi per carburante sono indicati e calcolati separatamente (vedi art. 3.10).
- L'importo fatturato netto deve essere versato tramite bonifico entro 30 giorni. Eventuali deduzioni non autorizzate (per esempio sconto, diritti di risarcimento danni, ecc.) vengono addebitate successivamente.
- Nel caso di importi fatturati inferiori a CHF 100.00 vengono addebitate spese di amministrazione.
- Per ordini relativi alla modifica della fattura, della quale la Posta non è responsabile, vengono addebitate spese di amministrazione.

- Se il Cliente è in mora con il pagamento di un debito in denaro, egli è tenuto a versare un interesse di mora pari al sette per cento (7%) all'anno.

2.5 Diritto di ritenzione

I beni consegnati o fatti pervenire in altro modo alla Posta permangono presso quest'ultima quale garanzia per il saldo dell'intera operazione commerciale con il Cliente. In caso di inosservanza del termine di pagamento stabilito dalla Posta, con l'avvertimento che le merci verranno vendute in caso di non pagamento, la Posta è autorizzata a utilizzare al meglio liberamente i beni in questione senza ulteriori formalità.

3 Disposizioni speciali per il trasporto di merci

3.1 Assegnazione dell'ordine e identificazione dei colli

Il conferimento dell'ordine deve essere inviato insieme al formulario per l'ordine di trasporto tramite fax o e-mail entro le ore 12.00 del giorno precedente al giorno di consegna desiderato.

Per l'assegnazione dell'ordine sono necessari i seguenti dati:

- indirizzo di ritiro, di consegna e del pagante delle spese di spedizione completi;
- quantità, peso e tipo dell'unità di trasporto;
- dimensioni dell'unità di trasporto;
 - 1/2 europallet (60 cm x 80 cm x max. 190 cm/pallet più alti su richiesta);
 - 1 europallet (120 cm x 80 cm x max. 190 cm/pallet più alti su richiesta);
 - altre unità di trasporto (dimensioni individuali);
- particolarità (per esempio ADR/SDR, invii per contrassegno, avviso, date di consegna/ritiro prestabilite, limitazioni di accesso stradale, valore della merce – se maggiore di CHF 15.00 per ogni Kg di peso lordo, assicurazione complementare, trattamento speciale del bene trasportato).

Per l'esecuzione del trasporto è necessario un ordine di trasporto contenente tutti i dati riportati sopra. La Posta fa firmare la bolla di trasporto al destinatario al momento della consegna della merce. La bolla di trasporto firmata può essere consultata dal committente nell'arco di massimo tre anni. Qualora il destinatario desideri un bollettino di consegna, il mittente dovrà applicarlo sulla merce. Se oltre alla bolla di trasporto deve essere firmato un bollettino di consegna vengono addebitate spese amministrative per ogni bollettino di consegna.

Dell'identificazione chiara dei colli risponde lo speditore. Gli invii composti da oltre 10 pallet per lo stesso destinatario devono essere comunicati telefonicamente alla disposizione al più tardi 4 ore prima del ritiro.

Gli invii a colli singoli con un peso lordo massimo di oltre 1'500 kg o in caso di lunghezze dei colli di oltre 3 m devono essere menzionati specificamente al momento del conferimento dell'ordine e richiedono un accordo con la Posta.

3.2 Osservanza dei tempi di esecuzione concordati

L'osservanza dei tempi di esecuzione concordati presuppone la definizione di tempi di presa in consegna esatti nonché condizioni normali di traffico e condizioni atmosferiche normali. Eventi di forza maggiore esonerano la Posta dall'osservanza dei tempi di esecuzione concordati. Di domenica e durante i giorni festivi regionali o federali la Posta non è soggetta ad alcun obbligo di consegna e di inoltre. Informazioni su eventuali limitazioni per la consegna, ad esempio in zone a traffico limitato, devono essere fornite dal Cliente. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione concordati la responsabilità della Posta è limitata al valore delle spese di trasporto.

3.3 Merci pericolose (invii ADR/SDR)

Le merci pericolose devono essere imballate dallo speditore conformemente alle disposizioni ADR/SDR e corredate dei documenti di accompagnamento necessari. In caso contrario, il trasporto deve essere rifiutato. Per il trasporto di merci pericolose viene addebitata una tariffa supplementare.

3.4 Rischio di trasporto

Per quanto concerne il rischio di trasporto, occorre utilizzare un imballaggio idoneo al trasporto e tale compito rientra nella responsabilità del mittente. Fondamentale, in tal caso, non è solo il rischio durante la

fase vera e propria di trasporto, ma anche la considerazione del rischio durante le procedure di raggruppamento e di carico nonché durante un eventuale deposito intermedio.

3.5 Verifica del peso e delle dimensioni

La Posta ha il diritto di verificare l'esattezza dei dati relativi agli ordini ricevuti pesando e misurando la merce. Per la fatturazione fanno fede i valori rilevati dalla Posta. In caso di carico eccessivo dei veicoli il Cliente risponde dei dati errati indicati.

3.6 Invi di ritorno

Per il trasporto di invii di ritorno è necessario un ordine da parte del Cliente. Tali invii vengono eseguiti e fatturati alle stesse condizioni delle consegne.

3.7 Ritiro non riuscito

Qualora un invio non possa essere ritirato per motivi non imputabili alla Posta, per tale ritiro non effettuato verrà addebitato un supplemento per ogni unità di trasporto (eccezione: ordine permanente con ritiro giornaliero).

3.8 Seconda consegna

Qualora un invio non possa essere recapitato alla prima consegna per motivi non imputabili alla Posta, la seconda consegna verrà addebitata alle stesse condizioni applicate alla prima consegna non riuscita. Viene inoltre addebitato un eventuale deposito intermedio.

3.9 Bancali da carico (pallet, telai, coperchi, ecc.)

Nel commercio generale di attrezzi scambiabili con speditori o destinatari, possono essere utilizzati solo europallet scambiabili conformemente alla norma EPAL (i criteri per lo scambio sono consultabili su www.epal-pallets.org).

Lo scambio di bancali da carico è a pagamento.

La consegna di bancali da carico vuoti viene effettuata con un ordine di trasporto a parte e viene addebitata in fattura.

3.10 Supplemento carburante

I prezzi pubblicati dall'ASTAG costituiscono la base per il calcolo dei supplementi diesel e carburante. La statistica concernente il diesel è disponibile su www.astag.ch.

3.11 Luoghi difficilmente raggiungibili

I trasporti su strada verso luoghi che non sono raggiungibili regolarmente vengono fatturati separatamente (per esempio spese per ferrovia di montagna, luoghi non aperti al traffico, ecc.).

3.12 Trasporto transfrontaliero su strada

In caso di trasporti transfrontalieri su strada viene applicata la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_741_611.html)

3.13 Particolarità

Trasporti o corse speciali a breve termine o trasporti a temperatura controllata possono essere effettuati solo previo accordo con la Posta e previo preavviso. Questi non sono soggetti ad alcun modello tariffario standard e non possono essere neanche concordate contrattualmente. Inoltre, le scadenze stabilite per consegne/ritiri limitati nel tempo devono essere pattuite preventivamente con la Posta.

4 Disposizioni particolari per il deposito di merci

4.1 Accettazione delle merci

La Posta è autorizzata, ma non obbligata, a verificare che tutte le merci al momento della presa in consegna siano conformi all'ordine e ai documenti di accompagnamento.

Sono consentite prove a campione, anche qualora ciò comporti l'apertura dell'imballaggio. Una non conformità autorizza la Posta a una riserva scritta o, persino, al rifiuto di effettuare l'intero invio.

La Posta è tenuta a verificare le condizioni esterne della merce da immagazzinare al fine di escludere danni e a esprimere eventualmente un'apposita riserva nei confronti del Cliente.

4.2 Diritto di ispezione e controllo

Al Cliente spetta, previo preavviso, il diritto di ispezione e controllo durante i consueti orari di apertura. L'ispezione e il controllo possono essere effettuati solo in presenza di un collaboratore della Posta.

4.3 Differenza d'inventario

La responsabilità di un'eventuale differenza di inventario si basa sul livello di verifica del controllo concordato al momento dell'arrivo della merce (standard: scatolone, unità ordinata), della quantità trasbordata commisurata al numero delle righe al momento dell'arrivo della merce e della sua uscita nonché della tipologia della procedura. Sono rilevanti solo le differenze tra scorte fisiche presenti in magazzino e il sistema CED della Posta che superano nel loro valore complessivo (prezzi d'acquisto) la tolleranza di errore. La tolleranza di errore viene calcolata moltiplicando il numero di entrate e uscite di merce durante un periodo definito, il valore medio della merce e la percentuale di errore tollerata. Salvo accordi diversi, tale percentuale è pari a 0,05.

5 Altre disposizioni

5.1 Ricorso a terzi

Ai fini dell'adempimento delle sue prestazioni la Posta può ricorrere in qualsiasi momento a terzi.

5.2 Modifica delle Condizioni Generali

La Posta si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni Generali.

5.3 Foro competente

Il foro competente è Berna.

5.4 Diritto applicabile

Per il rapporto contrattuale viene inoltre applicato il diritto svizzero.

5.5 Testo originale

Le Condizioni Generali della Posta sono redatte in lingua italiana, tedesca, francese e inglese. In caso di contrasti la versione determinante è quella tedesca.